


Dott. GIUSEPPE MASSIMI

LA DENUNCIA DEGLI ABORTI

(Estratto da "Le Forze Sanitarie", - N. 10, del 31 maggio 1938-XVI)




hi
B
56
—
47



Dott. GIUSEPPE MASSIMI

LA DENUNCIA DEGLI ABORTI

(Estratto da "Le Forze Sanitarie", - N. 10, del 31 maggio 1938-XVI)



L'art. 365 del Codice penale in vigore nell'Italia imperiale dice: « Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestata la propria assistenza ed opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa di lire cinquemila ».

« Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale ».

La breve clausola finale dell'articolo suddetto contiene un importante principio di diritto e con giusta ragione è stato nel modo più esplicito salvaguardato dal legislatore; e tutte le disposizioni e leggi che sono in contraddizione con questo importante principio di diritto, incontrano difficoltà nella loro applicazione.

L'art. 103 del Testo unico delle Leggi sanitarie dice: « Gli esercenti la professione di medico chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

« b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale entro due giorni dall'accertamento ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestata la loro opera e del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. *La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'articolo 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale* ».

L'art. 24 del suddetto T. U. sulle attribuzioni del medico provinciale dice:

« m) riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possono interessare la sanità pubblica e *sugli aborti*, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale. Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizie di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto ».

Dalle disposizioni legislative per gli aborti, risulta quindi che il medico curante deve farne sempre la denuncia al medico provinciale specificando se sono spontanei o procurati, ed alla autorità giudiziaria solo quando la donna è morta in conseguenza di un aborto procurato. Spetta al medico provinciale dare la denuncia all'autorità giudiziaria di aborto sospetto finché la donna è in vita. Però questo giro di persone non nasconde il fatto che in sostanza è proprio il sanitario curante quello che dà la denuncia. Così, oltre che viene leso un principio di diritto esplicitamente sancito dal nostro Codice penale, è manifesta la contraddizione fra l'art. 103 T. U. ed il 365 C. p.

Ometto per brevità di riportare l'art. 547 Codice penale che riguarda le pene sancite alla donna per l'aborto procurato e l'art. 4 del Codice di procedura penale che riguarda la denuncia all'autorità giudiziaria, e passo ad esaminare le circolari della Direzione di Sanità riguardanti la repressione dell'aborto illecito.

La prima in data 15 febbraio 1929 della Direzione di Sanità n. 20400 A. C. esplicitamente prescrive: « Il medico provinciale, ricevuta la denuncia, dovrà, a norma dell'art. 5 della legge 27 giugno 1927, farne denuncia all'autorità giudiziaria ».

La seconda del 15 marzo 1935 della Direzione Generale della Sanità Pubblica (Div. VII, Sezione I, n. 20916) dice:

« *Repressione dell'aborto illecito.* — Questo Ministero, dall'esame dei dati che mensilmente gli provengono dalle Prefetture in ordine al deprecato fenomeno dell'aborto illecito, ha potuto rilevare che in non poche provincie del Regno il numero dei casi di aborto ha subito un sensibile aumento e che numerosi sono i casi di aborto dichiarati spontanei, pochissimi gli aborti procurati e pochissimi altresì quelli segnalati come sospetti. Ha rilevato inoltre che non sempre viene specificato se gli autori degli aborti procurati siano stati denunciati all'autorità giudiziaria.

« Tutto ciò dimostra che di fronte ad una evidente recrudescenza dei casi di aborto, la rilevanza del fenomeno non viene esattamente eseguita, e spesso le notizie fornite lasciano luogo a dubbi sulla loro attendibilità, con inevitabili ripercussioni dannose sulla repressione dell'aborto criminoso. Allo scopo pertanto di rendere il servizio più rispondente ai suoi fini, questo Ministero di concerto con l'Istituto Centrale di Statistica ha, con D. M. 20 dicembre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1935, n. 12, adottato un nuovo modulo per la denuncia degli aborti; e non appena il Provveditorato dello Stato ne avrà ultimata la stampa, curerà di spedirne un congruo numero a ciascuna Prefettura. Tale modulo, di cui intanto si trasmette copia, contiene nuove domande alle quali dovrà essere data scrupolosa risposta da ogni medico denunziante. Esso è diviso in due parti, di cui una dovrà restare presso il medico provinciale, l'altra dovrà essere trasmessa a questo Ministero, al quale peraltro le denunce dovranno essere trasmesse al principio di ciascun mese, con un elenco riassuntivo di tutti i casi di aborto verificatisi nel mese precedente.

« Il modulo riassuntivo testè modificato, del

quale si trasmette copia alle EE. LL., non contiene più come il precedente la indicazione "Numero degli aborti procurati", ciò perchè quando l'aborto non è spontaneo, e non è imposto da necessità di vita della madre, deve essere considerato sospetto. Pertanto le EE. LL. al posto della richiesta "Aborti procurati", dovranno indicare il numero degli aborti sospetti; e poichè ogni caso di aborto sospetto deve essere denunciato all'autorità giudiziaria, dovranno aggiungere il numero degli aborti per i quali sia intervenuta sentenza di condanna o di assoluzione indicando il mese nel quale l'aborto venne segnalato con sospetto. Ciò ad evitare il doppio computo ».

Un'altra circolare è della Prefettura di Roma, firmata M. Presti, diretta ai Podestà della provincia di Roma in data 4 dicembre 1936-XV, la quale ripete le lagnanze contro i medici che denunciano troppi aborti spontanei, che non indicano il mese di gestazione nel quale è avvenuto l'aborto, che non riempiono completamente i moduli di denuncia, ecc., ecc.

Il Prefetto di Treviso, poi, in due circolari aprile ed ottobre 1936 dice: « Verrà considerata come nulla la denuncia che dichiarerà imprecisabile la causa dell'aborto ». E con questa saggia disposizione del Prefetto di Treviso si chiude la parte legislativa.

Esaminiamo ora il modulo che il medico deve riempire per la denuncia degli aborti. L'attuale, benchè sostanzialmente sia il secondo, potrebbe anche dirsi il terzo, perchè il primo fu modificato giustamente togliendovi l'epoca della gestazione, la quale nell'ultimo modulo è stata di nuovo richiesta.

La prima domanda del modulo è il nome della donna ed il medico scriverà quello che gli viene dato. Quanto al domicilio il medico riferirà quello dove ha fatto le sue visite. Al terzo quesito, che riguarda quando e dove avvenne l'aborto, non si potrà rispondere se si tratta di aborti criminali, procurati per lo più da empiriche, perchè il medico viene chiamato in 3-4 giorni e solo se vi è febbre od emorragia, quindi egli dovrà rimettersi a ciò che la donna riferisce. Nè vi è probabilità di vedere ciò che

è stato espulso perchè chi procura un aborto insegna alla donna di far sparire subito le prove dell'aborto stesso. Quindi tutto ciò che il medico scrive sul modulo a tale proposito non è certo. Per la stessa ragione cadono tutte le altre domande riguardanti il numero e il sesso dei feti. Si domanda poi l'età della donna; questa almeno con qualche approssimazione si potrà dichiarare, però non serve a nulla!

Inoltre si richiede il mese di gestazione. Anche qui noi dobbiamo rimetterci a quanto ci viene riferito; e pure nei casi dove fu potuto osservare l'embrione, la risposta sarà approssimativa perchè la gravidanza può essersi arrestata molto prima della espulsione dell'uovo (aborto interno). In opposizione a ciò nel modulo si dovrebbe scrivere con precisione l'epoca della gestazione, perchè oltre il mese si domanda pure se detto mese fu compiuto o no!

Vengono poi due domande e cioè se la donna ebbe aborti e parti precedenti. Quanto ai parti si può rispondere con sicurezza, benchè questo dato statistico non abbia importanza. Per gli aborti nessuna donna (chè molte sono quelle recidive) dirà il vero. Vi sono donne che si sono procurati fino a 10-12 aborti, e la Sanità pretenderebbe che costoro — per la interposta persona dell'ostetrico — venissero a raccontare le loro bravure al medico provinciale; ma non sarebbero neanche credute!

Dopo alcune domande d'indole sociale, e cioè stato civile, data del matrimonio, professione della donna e del marito, che non solo hanno poca importanza, ma che possono facilmente dare luogo ad apprezzamenti errati, si arriva alle questioni principali, e cioè alle caratteristiche dell'aborto.

Caratteristiche dell'aborto. — Si deve rispondere se l'aborto fu completo od incompleto. Ma questo potrà decidersi solo dal decorso successivo, perchè negli aborti illeciti, come si è detto, si fanno sparire le parti espulse e non si può sempre dichiararlo nella denuncia che deve farsi entro 48 ore dall'accertamento dell'aborto.

E passiamo ora alla questione principale, e cioè: « L'aborto fu spontaneo e quale ne fu la causa? », oppure: « L'aborto fu provocato e lo

fu a scopo illecito od a scopo medico? ». Quanto all'aborto provocato per giusti motivi di salute, i medici che lo consigliano e lo provocano ne assumono la responsabilità e quindi debbono dare tutte le spiegazioni che vengono loro richieste.

Si domanda poi: « L'aborto fu causato presumibilmente da... ». Quel « presumibilmente » non dice nulla, perchè la causa o si sa o non si sa, e purtroppo allo stato attuale della scienza non sempre si riesce a diagnosticare la causa dell'aborto. Ora quando si dichiara imprecisata la causa dell'aborto, la Sanità vuol sapere se la Wassermann fu positiva o negativa. È non potendo nelle 48 ore il curante aver modo di rispondere a tale richiesta, la Prefettura fa chiamare la donna per tale ricerca. Ciò clinicamente è giusto, ma in casi speciali potrebbe dispiacere alla donna, che mal volentieri accetterà tale assistenza per quanto gratuita. Di più l'art. 103 T. U. dice ben chiaro: « La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, ecc., ecc. ».

Circa l'aborto criminoso si fa osservare che non è facile differenziare con criteri clinici un aborto spontaneo da uno criminoso; tanto l'uno che l'altro hanno un decorso quasi identico, e se pure è dato rilevare qualche segno, il dubbio resta sempre. Sono i fattori ambientali e cioè le confidenze delle amiche, le incertezze nel racconto della donna che fanno sospettare all'ostetrico che l'aborto non fu spontaneo. Ma questi non sono argomenti validi per una denuncia e quindi egli dovrà dichiarare che l'aborto fu spontaneo e per di più riportarne le cause ad un trauma immaginario, come il più delle volte gli vien dato con troppa insistenza riferito. Così, come io già scrivevo nel luglio 1931 nel « Diritto Pubblico Sanitario », benchè appena il 50 % degli aborti siano spontanei, pure al medico provinciale se ne denunceranno per spontanei molto più del 90 %, perchè gli ostetrici, *in caso di dubbio, non possono fare altro*. La circolare della Sanità Pubblica riportata del marzo 1936 è venuta a confermare le mie facili previsioni e a documentare questo stato di fatto. La circolare suddetta vuole inoltre che il medico provinciale non passi più all'autorità giudiziaria le denunce degli aborti procurati come

tali, ma come aborti sospetti, perchè solo l'autorità giudiziaria è competente a decidere. Ciò è giusto, ma allora perchè questa dicitura di aborto sospetto non è stata messa anche nel nuovo modulo e si è invece lasciata l'altra di aborto procurato?

Un fatto nuovo è venuto a rendere più difficile il compito dell'ostetrico. Alcune donne per semplificare usano provocare l'aborto introducendo una pasticca di permanganato nel collo dell'utero. Con pochi centesimi si comprano le pasticche dal farmacista e qualsiasi empirica è capace di introdurne una nel collo dell'utero. Il più delle volte la pasticca viene respinta dall'utero nella vagina dove produce una grossa escara sanguinante che obbliga la donna a chiedere immediatamente soccorso per l'emorragia, senza che avvenga l'interruzione della gravidanza. Però se la pasticca di permanganato resta nel collo dell'utero, avviene l'aborto; ma si ha pure una forte ustione del collo stesso, la quale prova che l'aborto fu criminoso. Allora per l'ostetrico curante cessa ogni dubbio ed a meno di mentire, egli dovrà dichiarare l'aborto come criminoso. Egli però ha visitato la donna 2-3 giorni dopo l'ustione, quando i ripetuti lavaggi hanno già esportato qualsiasi residuo del medicinale. Passano poi uno o due giorni per la denuncia al medico provinciale. Questi, che ha tante altre cose da sbrigare, terrà la pratica sul tavolino qualche altro giorno prima di passarla all'autorità giudiziaria come un aborto sospetto. Altro tempo occorrerà per la nomina del perito e quando arriverà la visita peritale più nulla sarà rimasto della ustione ed il rapido processo di riparazione avrà del tutto cambiato l'aspetto della lesione. Il perito, fra il « sì » dell'ostetrico e il « no » della donna ed alle prese con una lesione che nulla ha di caratteristico, se la sbrigherà con un referto così ambiguo che obbligherà il giudice a chiedere l'incartamento.

Così quello stesso aborto che l'ostetrico curante, riempiendo il modulo prescritto, dichiarò provocato, nella denuncia che il medico provinciale trasmetterà all'autorità giudiziaria diverrà sospetto ed alla chiusura dell'istruttoria diverrà spontaneo.

Intanto per il medico, in seguito alla denuncia che gli è stata imposta di fare *senza che a lui rimanga alcuna prova*, vengono quattro conseguenze non lievi, e cioè:

1) Egli dovrà abbandonare la cliente a qualunque punto si trovi con la cura e non mettere più piede nella casa se non vuole correre il rischio... di essere buttato per le scale!

2) Nell'istruttoria del processo, oltre alla noia delle ripetute chiamate — e le attese nell'anticamera del giudice istruttore non sono tanto brevi — egli non sempre potrà provare che vide la donna solo dopo che si era iniziato l'aborto.

3) Se la donna, la levatrice ed un eventuale perito a discarico, contesteranno la diagnosi di aborto, il medico denunciante dovrà fare la figura di incompetente, non avendo nessuna prova per dimostrare l'esattezza della denuncia che gli venne imposto di fare.

4) Avvenuta l'assoluzione della donna e della levatrice, al medico resteranno un bel numero di nemici. Costoro non sempre si renderanno ragione della condotta del medico, che accuseranno di troppo zelo e di avere mancato al segreto professionale, il quale fu sempre garantito dai tempi di Ippocrate ad oggi (articolo 622 Codice penale).

Nel modulo in questione vi sarebbe pure da criticare la domanda che riguarda l'epoca e la specie dell'intervento ostetrico, che potrebbe anche essere fatta molto tempo dopo il termine assegnato per la denuncia, ma questa « lagna » è già troppo lunga e perciò conviene passare alle conclusioni, e cioè:

L'ostetrico, libero esercente, chiamato per un caso di aborto, farà il possibile per esimersi dal prestare la sua opera, a meno che non sia preparato a chiudere un occhio ed all'occasione anche tutti e due. Il medico curante non può farsi l'accusatore della malata; la sua missione non lo consente; la sua posizione è ben diversa da quella del magistrato inquirente; la sua mentalità scientifica non gli permette di lanciare un'accusa fondata sopra prove fugaci ed a volte anche fallaci, perchè senza prove tangibili la sua inutile denuncia troverà facilmente delle persone perizie; e se pure con un giro di persone

gli viene tolta la responsabilità civile, nessuno verrà poi a coprire la grave responsabilità morale che gli è stata imposta di prendere.

La lotta contro la provocazione dell'aborto deve essere condotta con severità e con energia, però con criteri diversi degli attuali, perchè questa grave pratica criminosa purtroppo tende sempre più ad estendersi. Per dare un'idea approssimativa della sua grande diffusione basterà ricordare che in Italia vi sono circa un milione di nascite all'anno e nel 1936 gli aborti denunciati furono 67.000 e computando approssimativamente i non denunciati si arriva ai 100.000. Attenendosi alla percentuale ottimistica che il 50 % degli aborti sono procurati, si può calcolare un numero di circa 50.000 aborti criminali per anno.

Per combattere l'aborto illecito conviene ostacolare l'attività dei provocatori e delle provocatrici di aborti, persone ben conosciute dalla questura e dai professionisti. Le donne per lo più, qualche tempo dopo aver ottenuto il favore richiesto, si compiacciono di rivelare chi seppe

toglierle d'imbarazzo, e spesso ne fanno elogi e propaganda fra le amiche. Inoltre quelle levatrici che hanno esaminato una loro cliente all'inizio della gravidanza, quando vengono a sapere che detta gravidanza è sfumata con danno dei loro interessi, non si danno pace finchè non hanno saputo chi ha procurato l'aborto, ed a scopo vendicativo lo vanno raccontando a tutte le loro conoscenti. Quindi per agire con efficacia contro il procurato aborto conviene curare il male alle radici.

Le denunce dei medici per combattere l'aborto criminoso ben poco servono, come lo prova il fatto (riconosciuto anche dalle circolari ministeriali) che il numero degli aborti è sempre in aumento. In rapporto all'aborto criminoso la denuncia al medico provinciale ha portato questa sola variazione, e cioè che gli aborti ora vengono procurati da empiriche. Il medico è chiamato solo quando vi sono da curare eventuali complicanze. A tal proposito si aggiunge che tali empiriche, con la pratica, hanno acquisito una tecnica uguale, se non superiore a quella dei medici e delle levatrici.

Roma, aprile 1938-XVI.



54028

~~324735~~



